

COMUNE DI PENNABILLI
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI

Art.1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento, ai sensi dell’art.7 – comma 6 – del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001, si applica nei casi in cui non vi sia specifica regolamentazione statale o regionale per la disciplina del conferimento di incarichi individuali di qualsiasi genere.

Art. 2
Ammissibilità degli incarichi

Il Comune utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

E’ consentito affidare incarichi individuali soltanto per le prestazioni e le attività, allorchè ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a) che non sia possibile, per qualsiasi motivo, utilizzare personale in servizio nell’ente locale;
- b) allorchè non sia presente, all’interno della struttura organizzativa dell’ente locale, personale qualitativamente o quantitativamente idoneo, o sufficiente allo svolgimento dei compiti o delle attività particolari da svolgere;
- c) allorchè la realizzazione del lavoro non rientri nelle competenze specifiche del personale dipendente.

Negli atti di conferimento sono sempre specificati i motivi del ricorso ad incarichi individuali. Fermi i casi previsti dalla legge di direzione ed indirizzo da parte degli uffici, sono, comunque, attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni.

Art. 3
Affidamento degli incarichi

Gli incarichi di cui all’art.1 secondo comma, lettere a), b) e c) sono conferiti con Determinazione del Responsabile del Settore competente con congrua motivazione che, oltre a quanto previsto dall’art.1, tenga altresì conto:

- 1. dell’attitudine ed esperienza, risultanti dal curriculum se richiesti;
- 2. dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.

Gli incarichi comportanti corrispettivi di elevato valore, compatibilmente con la loro natura ed oggetto, possono essere conferiti congiuntamente anche a più professionisti o comunque a studi associati o cooperative.

Insieme alla determinazione del Responsabile del Settore di incarico, deve essere approvata la relativa convenzione.

Art. 4
Convenzioni

Ogni incarico deve essere attribuito per prestazioni definite preliminarmente nella stessa convenzione .

Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, da approvare con le relative Determinazioni del Responsabile del Settore competente devono precisamente determinare durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico.

Art. 5
Corrispettivi per gli incarichi

I corrispettivi relativi agli incarichi di cui all'articolo precedente, verranno definiti di volta in volta in base alla natura della prestazione o attività richiesta, considerando anche la durata complessiva dell'incarico e l'impegno giornaliero o settimanale richiesto.

Art.6
Gestione e controllo

Gli uffici competenti provvedono :

- a. alla preparazione e alla redazione della Determinazione del Responsabile del Settore di incarico, in conformità a quanto previsto nel presente regolamento;
- b. al controllo dei tempi e delle modalità di assolvimento dell'incarico e del puntuale perfetto adempimento dello stesso.